



SENT. 113/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Antonio Di Stazio Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59781 del ruolo generale proposto
da I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Sebastiano Caruso, Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Sergio
Preden, Lidia Carcavallo ed elettivamente domiciliato in Roma, Via
Cesare Beccaria, n. 29, negli Uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

nei confronti di

xx, non costituito

per la riforma

della sentenza n. 43/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione
Umbria, depositata il 21.5.2021.

	Udito alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, data per letta la	
	relazione, con il consenso delle parti interessate presenti all'udienza,	
	l'Avv. Giuseppina Giannico in rappresentanza dell'INPS.	
	Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	La sentenza appellata ha parzialmente accolto il ricorso di primo grado	
	proposto dall'odierno appellato e per l'effetto ha riconosciuto il suo	
	diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con	
	applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo,	
	dell'aliquota di rendimento del 2,445%, condannando l'INPS al	
	pagamento degli arretrati spettanti, maggiorati di interessi legali, dal	
	giorno di maturazione del diritto e, nei limiti dell'eventuale maggior	
	importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per	
	anno, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di scadenza	
	di ciascun rateo e sino all'effettivo saldo. Spese compensate.	
	Avverso la predetta sentenza è stato proposto appello, con il quale si	
	lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 54 primo	
	comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.	
	1092 e dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.	
	L'appellato non si è costituito.	
	All'udienza odierna, l'avvocato dell'INPS ha insistito nelle conclusioni	
	agli atti.	
	2	

	DIRITTO	
	Il Collegio, rilevata la mancata costituzione dell'appellato, ne dichiara	
	la contumacia.	
	L'appello merita accoglimento.	
	La sentenza appellata nel riconoscere la sussistenza dei presupposti per	
	il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico secondo il	
	sistema misto (retributivo-contributivo) con applicazione dell'aliquota	
	di rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ha fatto errata	
	applicazione del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di	
	questa Corte, riconoscendo all'appellato il diritto alla riliquidazione	
	della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con	
	il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,445%.	
	Va quindi fatta corretta applicazione del principio enunciato dalle	
	Sezioni Riunite, nella sentenza n. 1/QM/2021, che il Collegio condivide	
	e che è da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 17, n. 1, delle norme	
	di attuazione (Allegato 2) del codice di giustizia contabile, per cui "la	
	quota retributiva della pensione a liquidarsi con il sistema misto, ai sensi	
	dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto	
	dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data del 31	
	dicembre 1995, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno	
	utile."	
	L'appello merita, quindi, di essere accolto in parte qua e la sentenza	
	impugnata, impregiudicata ogni questione su interessi legali e	
	3	

	rivalutazione monetaria, deve essere riformata e per l'effetto dichiarato	
	il diritto del sig. xx di vedersi applicato, sulla quota parte della pensione	
	da calcolarsi con il sistema retributivo, il coefficiente di rendimento	
	annuo del 2,44%, nei termini stabiliti dalle Sezioni Riunite di questa	
	Corte con la sentenza n. 1/2021/QM.	
	Le spese di difesa vanno compensate, ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c., in	
	ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della	
	proposizione della domanda e stante l'obiettiva controvertibilità della	
	questione, risolta solo a seguito del duplice intervento delle Sezioni	
	riunite di questa Corte.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 10	
	della legge 11 agosto 1973, n. 533.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	definitivamente pronunciando, accoglie l'appello nei termini di cui in	
	motivazione.	
	Spese compensate.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.	
	Il Relatore	Il Presidente
	dott. Marco Fratini	dr.ssa Giuseppina Maio
	4	

	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 26.03.2024	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(dr.ssa Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 26.03.2024	
	Il dirigente	
	f.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del	
	5	

[illegible]